

III Transfer Pricing - Nuove disposizioni in materia di oneri documentali

In breve

In data 23 novembre 2020 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 360494 in materia di prezzi di trasferimento. Con tale Provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione a quanto previsto all'art. 8 del D.M. 14 maggio 2018, che anticipava l'aggiornamento delle disposizioni relative alla documentazione in materia di transfer pricing.

Il documento fornisce indicazioni sostitutive rispetto al precedente del 29 settembre 2010, prot. n. 2010/13765, per taluni aspetti maggiormente restrittive e vincolanti, fra le quali si segnalano l'obbligo di redigere il Masterfile e la Documentazione Nazionale indipendentemente dalla qualifica di holding o subholding, l'ampliamento dei dati e delle informazioni da indicare nel Masterfile e nella Documentazione Nazionale, l'apposizione della firma elettronica con marca temporale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In dettaglio

Riferimenti normativi	Contenuti del Provvedimento
<p>Articolo 2.1 - Documentazione idonea di cui all'art. 1, c. 6 e art. 2, c. 4-ter, D.Lgs. 471/1997</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il Provvedimento prevede che la documentazione idonea al fine di poter beneficiare del regime premiale di <i>penalty protection</i> sia costituita da: <ul style="list-style-type: none"> Un documento denominato Masterfile; e da Un documento denominato Documentazione Nazionale Viene esteso a tutti i soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa sul <i>transfer pricing</i> l'onere di predisporre sia il <i>Masterfile</i> che la Documentazione Nazionale. In precedenza, tale adempimento era richiesto solo ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti che si qualificavano come <i>holding</i> ovvero <i>subholding</i>.

<p>Articolo 2.2 - <i>Masterfile</i></p>	<p> Il <i>Masterfile</i> è un documento finalizzato a fornire indicazioni in merito al business del gruppo multinazionale e a consentire alle amministrazioni fiscali di valutare la presenza di un significativo rischio dei prezzi di trasferimento.</p> <p>Le principali novità sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> la descrizione, in linea generale, delle attività economicamente rilevanti che consentono al gruppo di generare valore; l'individuazione della strategia del gruppo per i beni immateriali, degli accordi relativi a beni immateriali, così come delle politiche di prezzi di trasferimento di attività di ricerca e sviluppo; la descrizione delle modalità di finanziamento, delle funzioni di finanziamento accentrate e delle politiche dei prezzi di trasferimento relative alle operazioni finanziarie.
<p>Articolo 2.3 - Documentazione Nazionale</p>	<p> La Documentazione Nazionale deve contenere informazioni relative alla "entità locale" ed in particolare la descrizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> generale dell'entità locale; delle operazioni infragruppo (con indicazione specifica dell'ammontare delle stesse, delle imprese associate coinvolte, delle operazioni comparabili indipendenti, dell'analisi di comparabilità, del metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento, dei risultati derivanti dall'applicazione del metodo e delle <i>critical assumptions</i>). <p> Sarà inoltre necessario completare la Documentazione Nazionale delle seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> conti annuali delle entità locali per il periodo d'imposta in questione; prospetti di informazione e di riconciliazione dei dati finanziari con il bilancio; prospetti di sintesi dei dati finanziari rilevanti per i soggetti comparabili.
<p>Articolo 3 - Documentazione relativa alle Stabili Organizzazioni</p>	<p> Le stabili organizzazioni in Italia di società non residenti e le società residenti con stabili organizzazioni all'estero dovranno assolvere gli oneri documentali secondo le stesse modalità previste per le imprese residenti (i.e. Predisposizione del <i>Masterfile</i> e della Documentazione Nazionale).</p>
<p>Articolo 4 - Documentazione idonea per le Piccole e Medie Imprese (articolo 4)</p>	<p> Per PMI, identificate esclusivamente in riferimento al fatturato inferiore ai 50 milioni di euro, è stata prevista la facoltà di non aggiornare, nei due periodi d'imposta successivi quello a cui si riferisce la Documentazione Nazionale, i capitoli relativi alle operazioni infragruppo qualora l'analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite da fonti pubblicamente disponibili e non abbia subito modifiche significative.</p>

Articolo 5 - Forma, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea	<ul style="list-style-type: none"> La Documentazione Nazionale dovrà essere predisposta in lingua italiana; Il <i>Masterfile</i> potrà essere predisposto in lingua inglese; Il <i>Masterfile</i> e la Documentazione Nazionale dovranno essere firmati dal legale rappresentante mediante firma elettronica con marca temporale, da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di verifica da parte dell'Amministrazione Finanziaria il contribuente avrà tempo 20 giorni (in precedenza 10) per la consegna della documentazione che dovrà avvenire in formato elettronico.
Articolo 6 - Comunicazione del possesso della documentazione idonea	<ul style="list-style-type: none"> La comunicazione del possesso della documentazione idonea continuerà ad essere effettuata con la dichiarazione dei redditi.
Articolo 7 - Documentazione sui servizi a basso valore aggiunto	<ul style="list-style-type: none"> Per i servizi a basso valore aggiunto è possibile adottare un approccio semplificato, teso a descrivere gli elementi principali delle transazioni. La descrizione di tali servizi deve riportare: (i) le motivazioni per cui tali servizi sono considerati a basso valore aggiunto, (ii) le ragioni alla base della fornitura di tali servizi tra imprese associate, (iii) le principali pattuizioni che regolano i servizi, (iv) i criteri di valorizzazione dei servizi, (v) i risultati in termini numerici.
Articolo 8 - Decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> Le disposizioni contenute nel Provvedimento sostituiscono le indicazioni del precedente provvedimento del 29 settembre 2010 e hanno efficacia a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua pubblicazione. Pertanto, per i contribuenti c.d. solari la nuova disciplina documentale si applica a decorrere dall'esercizio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.